

pimento avessero luogo gli effetti di Giustizia.

Per combinare per tanto la trafila Giudiziarja interinalmente stabilita in questo Dominio coi Privilegj competenti al succennato Nobil Uomo qual Feudatario di Pinzano, Osoppo, Savorgnano, Buja, e Pradamano colle Ville adiacenti vedute le Investiture Feudali, e sentito lo stesso Feudatario si sono prese le seguenti provvisorie determinazioni.

*Primo.* Cesserà da quì innanzi la forma di procedura per le Cause civili osservata nel 1796. ne' succennati Feudi, non essendo combinabile col Proclama 31. Marzo la molteplicità di Giudizj, cui i collitiganti erano soggetti prima di portare a termine la propria causa, nè consentaneo col risparmio di spese, cui si deve aver riguardo per non aggravare soverchiamente chi si trova involto in qualche giudiziaria pendenza.

*Secondo.* Ne' luoghi Feudali, ov' era destinato il Giudice di prima Istanza, e d' Appellazione dovrà in vece nominarsi un solo Giudice fornito de' necessarj requisiti di dottrina, e savia condotta, ed a questo Giudice apparteranno tutte le Cause comprese nella propria Giurisdizione, ritenuta la regola, che l' Attore deve seguire il Foro del Reo.

*Terzo.* L' ordine Giudiziario da osservarsi dalle Parti contendenti, e dal detto Giudice